

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale

ONOREVOLI SENATORI. — Il notevole ed incessante incremento del volume dei traffici internazionali è fra i più interessanti fenomeni scaturiti dall'imponente sviluppo della economia del dopoguerra.

Tale incremento, accentuatosi col concretizzarsi delle molteplici iniziative di carattere comunitario, ha messo sempre più in evidenza l'inadeguatezza dell'istituto legislativo doganale vigente ed ha imposto la necessità dell'apprestamento di nuovi strumenti normativi, idonei a soddisfare l'esigenza di celerità del movimento delle merci attraverso le frontiere.

A questo compito, appunto, occorre accingersi senza indugio, in maniera che l'ammmodernamento di principi, di strutture e di procedure non soltanto tolga ogni ulteriore

intralcio agli scambi, ma dia nuovo impulso alle attività che vi sono direttamente o indirettamente connesse.

Peraltro la revisione di tutta la legislazione doganale e il suo ravvicinamento alle disposizioni vigenti in materia negli altri Paesi membri della Comunità economica europea è fra gli obblighi imposti specificatamente dal Trattato di Roma (vedi articolo 27), in quanto solo attraverso un'armonica e moderna legislazione doganale ciascun Paese potrà contribuire concretamente alla realizzazione della integrazione economica cui in definitiva tende l'istituzione.

Sotto quest'ultimo profilo, l'approntamento di nuovi testi legislativi richiederà un tanto maggiore impegno quanto maggiori saranno le difficoltà che a mano a mano

sorgeranno soprattutto per coordinare i principi del nostro diritto doganale con quelli delle altre legislazioni nazionali dei Paesi associati.

Contemporaneamente non potranno trascurarsi, nella progettazione delle nuove norme, le esigenze rappresentate da altri organismi internazionali cui anche l'Italia aderisce. Occorrerà in particolare tener presenti le numerose raccomandazioni formulate dal Consiglio di cooperazione doganale, il quale, pur operando nel più vasto settore intercontinentale, persegue finalità non antitetiche a quelle delle organizzazioni comunitarie europee.

Premesse, nei termini sopra riferiti, le ragioni che giustificano la necessità di provvedere al riordinamento di tutta la legislazione doganale, il Governo è indotto, per le considerazioni che seguono, a chiedere al Parlamento, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, la delega per l'emanazione di provvedimenti aventi valore di legge ordinaria in materia doganale.

Attraverso gli studi compiuti in questi ultimi anni, si è potuto constatare che il riordinamento della materia richiede non soltanto la revisione della vigente legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424), ma la formulazione di più testi legislativi perfettamente coordinati. E, poichè il tecnicismo, che costituisce la parte essenziale della disciplina doganale, terrebbe a lungo impegnato il Parlamento in un esame particolareggiato delle numerosissime norme da inserire in tali testi, si ritiene che l'*iter* normale non risponda all'esigenza di speditezza con la quale dovrebbero essere adottati gli auspicati provvedimenti.

Si è, pertanto, formulato l'unito disegno di legge nel quale, in ossequio al precetto costituzionale contenuto nel citato articolo, sono indicati la materia e il tempo entro i cui limiti il Governo potrà esercitare la potestà legislativa delegata (articolo 1), nonché i principi e i criteri direttivi cui dovrà informarsi in tale adempimento (articolo 2).

Inoltre, perchè il rapporto doganale sia valutato in tutti i suoi aspetti e perchè la relativa disciplina risponda pienamente alle esigenze dei vari settori dell'economia ed

offra le massime garanzie di obiettività, nel disegno di legge stesso è previsto (articolo 3) che, per la predisposizione dei provvedimenti delegati, siano stabilite opportune intese fra i Ministeri interessati e sia udito l'avviso della Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, per la formulazione dei pareri sui provvedimenti delegati in materia di tariffa generale dei dazi doganali, cioè di un organo altamente qualificato sia per la qualità dei suoi componenti che per la profonda esperienza acquisita dai medesimi in materia doganale.

Dalla materia degli emanandi provvedimenti sono, ovviamente, escluse la parte relativa al regime dei dazi doganali, per la quale fu concessa, con la citata legge n. 993, apposita delega legislativa, successivamente prorogata (vedi, per l'ultima proroga, la legge 26 gennaio 1962, n. 6), e quella riguardante le aliquote e gli elementi imponibili degli altri diritti in vigore, non ritenendosi opportuno inserire in una riforma organica, che riguarda principi ed istituti di carattere generale, questioni di carattere particolare concernenti i singoli tributi.

La vastità e la complessità del compito cui dovrà attendere il Governo appaiono con maggiore evidenza nell'articolo 2 del disegno di legge, in cui sono indicati fra l'altro specificatamente i principi innovativi che dovranno rendere la futura legislazione più esplicita, più snella e comunque meglio rispondente all'aspettativa dei ceti interessati.

Un breve cenno su tali principi varrà a chiarire meglio le caratteristiche fondamentali che dovrà assumere la nuova disciplina doganale:

Punto 1. — Come già detto nella parte introduttiva della presente relazione, con la nuova normativa dovrà realizzarsi la revisione organica e completa di principi, istituti e procedure doganali, al fine di renderli idonei a favorire lo sviluppo della nostra economia in relazione soprattutto al processo di integrazione con quella dei Paesi comunitari.

Punto 2. — La determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria in re-

lazione alla destinazione delle merci al consumo e la disciplina completa ed organica delle fattispecie del rapporto doganale (le così dette « destinazioni doganali ») sono necessarie non soltanto per l'adeguamento ai principi ormai prevalenti nelle legislazioni dei Paesi della Comunità economica europea e di altri Paesi ma anche per rimuovere quei dubbi che rendono incerta a tal riguardo l'interpretazione della vigente legislazione.

Punto 3. — La introduzione nella legislazione doganale italiana del principio secondo il quale non debbano considerarsi immesse in consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale, le merci che, senza colpa del proprietario o di chi per suo conto le deteneva, le trasportava o le aveva in deposito, risultino perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore è imposta da motivi di equità ed è stata ripetutamente sollecitata in sede internazionale.

Punto 4. — Nel rivedere la disciplina degli spedizionieri doganali anche in rapporto all'intervenuto riconoscimento di questi operatori come professionisti qualificati (vedi la legge 22 dicembre 1960, n. 1612), non potrà prescindersi dal riservare l'ammissione all'esercizio di tale attività a persone che, oltre a meritare la fiducia dell'Amministrazione, siano in possesso di un titolo di studio più elevato di quello previsto dalle vigenti norme e di adeguati requisiti di capacità.

Punto 5. — La semplificazione delle procedure di accertamento e il riconoscimento di una maggiore fiducia alle dichiarazioni degli operatori sono presupposti imprescindibili per la realizzazione di una moderna normativa, idonea a dare, con un sollecito disbrigo delle operazioni doganali, maggiore speditezza ai traffici.

Punto 6. — La disciplina per la risoluzione delle controversie doganali, non prevista dalla vigente legge doganale, ma stabilita dal testo unico approvato con regio decreto 9 aprile 1910, n. 330, ha sollevato finora non poche critiche. Essa richiede, pertanto, una integrale revisione oltre che sotto il profilo giuridico anche sul piano pra-

tico, soprattutto al fine di semplificare e ridurre quanto più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi relativi all'accertamento.

Punto 7. — La semplificazione delle procedure di accertamento (vedi punto 5) senza il contemporaneo ampliamento dei limiti del potere di controllo degli organi doganali sarebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dello Stato. Pertanto, anche ai fini di una remora per le eventuali evasioni, sarà opportuno che ai funzionari di dogana, cui è esclusivamente demandata la competenza dell'accertamento, sia conferito, senza limiti di tempo e di spazio, un potere di controllo inerente alle operazioni eseguite con siffatte procedure.

Punto 8. — Il controllo doganale sulle persone, ora disciplinato dal solo regolamento, dovrà essere previsto dalla legge, in ossequio ad un esplicito precetto costituzionale.

Punto 9. — Il principio in base al quale si considerano non importate, agli effetti fiscali, le merci di origine estera che, successivamente all'importazione definitiva o temporanea, siano rispedite all'estero o distrutte sotto vigilanza doganale perchè riconosciute difettose o non conformi alle pattuizioni del contratto di acquisto risponde ad una esigenza ripetutamente segnalata in sede internazionale e recentemente raccomandata dal Consiglio di cooperazione doganale. Esso stabilisce un rapporto armonico con l'istituto inverso della reimportazione in franchigia e, per la nostra legislazione, ha carattere sostanzialmente innovativo, data la sua scarsa analogia col principio contenuto nell'articolo 20 del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (ratificato con regio decreto 15 febbraio 1923, n. 243), in base al quale è consentita la rispedizione all'estero delle merci non ancora asportate dagli spazi doganali ed è concesso il rimborso dei diritti eventualmente pagati.

Punto 10. — L'articolo 56 della vigente legge doganale prevede l'esonero dal pagamento dei diritti di confine per i prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nei

territori extradoganali. Sarà necessario, con le nuove norme, prevedere l'esenzione da tutti i diritti doganali per i prodotti stessi e per quelli dell'allevamento ottenuti nei detti territori, ancorchè ivi lavorati o trasformati, estendendola agli organismi viventi nel mare territoriale, fuori della linea doganale. Questa ultima innovazione riveste una notevole importanza in quanto, tenuto conto della delimitazione del territorio doganale, le risorse del mare sono merci estere a tutti gli effetti secondo un presupposto generale che, nel caso in esame, si rileva palesemente lesivo degli interessi economici dello Stato e contrastante col principio della sovranità territoriale. Peraltro, trattasi sostanzialmente della codificazione di disposizioni previste a titolo agevolativo dalle norme vigenti, le quali infatti dispongono l'esenzione dal dazio e dalla imposta generale sull'entrata per la importazione nel territorio dello Stato del pesce ovunque catturato da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana. Analogamente, occorre prevedere l'esenzione da tutti i diritti doganali per l'importazione del pesce catturato dalle indicate ditte fuori del mare territoriale, come presentemente è consentito dalle cennate disposizioni.

Punto 11. — I prodotti del sottofondo marino del mare territoriale, cioè della cosiddetta piattaforma continentale, ora costituiti prevalentemente da idrocarburi, devono considerarsi prodotti del territorio dello Stato, alla cui sovranità è soggetta tale piattaforma secondo un principio affermato in sede internazionale. Analogo criterio non può, ovviamente, non essere esteso ai prodotti del sottosuolo dei territori extradoganali, essendo questi comunque soggetti alla sovranità territoriale dello Stato.

Punto 12. — Le importazioni ed esportazioni temporanee sono presentemente disciplinate da norme speciali (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni). Tali norme richiedono non soltanto il coordinamento coi principi generali del diritto doganale ma il pieno adeguamento all'evoluzione dei pro-

cessi produttivi, in maniera che il particolare istituto si rilevi sufficientemente agile e pienamente rispondente alle esigenze economiche e di mercato della produzione nazionale. In particolare, dovrà consentirsi, seguendo una prassi ormai consolidatasi presso tutti i Paesi della Comunità economica europea, che le merci estere temporaneamente importate vengano riesportate, nei casi di necessità, ancorchè non abbiano subito le lavorazioni, le trasformazioni o gli impieghi prescritti e che, in luogo della riesportazione di prodotti ottenibili dalle merci estere temporaneamente importate, vengano esportati prodotti nazionali equivalenti.

Inoltre, sui diritti doganali dovuti per la immissione in consumo, entro il territorio doganale o fuori di esso, delle merci importate temporaneamente e dei prodotti nazionali succedanei di quelli ottenibili dalle merci stesse o delle merci esportate temporaneamente, dovrà gravare un unico interesse moratorio, a decorrere dalla data della bolletta di importazione o di esportazione temporanea, in luogo del duplice interesse, ora previsto dagli articoli 14 e successivi del citato decreto-legge n. 1453 e dalla legge 4 giugno 1962, n. 659. L'innovazione, peraltro imposta dall'esigenza di uniformare nella misura l'interesse in questione con quello sui ritardati pagamenti dei diritti, non previsto dalle vigenti norme ma da istituire (vedi punto 14) in analogia a quanto praticato per altri settori tributari (vedi legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di imposte dirette, e legge 26 gennaio 1961, numero 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari), consentirà una opportuna semplificazione negli adempimenti contabili e una più equa ripartizione della particolare incidenza fiscale sui costi dei prodotti ricavati dalle merci in temporanea importazione, in quanto l'interesse moratorio graverà anche sulle merci lavorate sotto vigilanza doganale, e non potrà peraltro che avere riflessi positivi sul bilancio di entrata.

Punto 13. — Con le nuove norme dovrà disciplinarsi compiutamente ed organicamente la materia delle provviste di bordo,

ora regolata da disposizioni frammentarie e di dubbia interpretazione. Contemporaneamente dovrà provvedersi ad adeguare le disposizioni agevolative alle moderne esigenze dei trasporti internazionali e del turismo.

Punto 14. — L'applicazione di un interesse moratorio per il ritardato pagamento dei diritti doganali e conseguentemente per il rimborso agli operatori di somme indebitamente corrisposte allo stesso titolo è giustificata, oltre che da serie esigenze d'ordine contabile, dalla necessità di estendere alla amministrazione degli introiti tributari doganali criteri non difformi da quelli vigenti per l'amministrazione degli altri principali tributi (vedi, in materia di imposte dirette, la citata legge n. 1316 del 1960, e, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, la citata legge n. 29 del 1961).

Punto 15. — L'ammontare delle cauzioni da prestare per le operazioni doganali dovrà essere determinato con criteri di maggior larghezza, prevedendo altresì la possibilità di concedere l'esonero dalle cauzioni stesse alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, nonché, con particolari cautele, anche a ditte di notoria solidità, in quanto la vigente disciplina, mentre non apporta concreti benefici all'erario, incide sensibilmente sui costi.

Punto 16. — Le norme penali contenute nella vigente legge doganale richiedono non poche innovazioni, anche in deroga alla disciplina della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed ai Codici penale e di procedura penale. Del resto, nella vigente legge doganale sono già previste notevoli deroghe a principi ed istituti delle suddette fonti normative. È necessario innanzi tutto, per corrispondere ad esigenze di etica penale, stabilire uguale criterio punitivo fra i reati di favoreggiamento reale in contrabbando e di ricettazione di cose provenienti da contrabbando e il reato di contrabbando, essendo inconcepibile che la legge doganale, per il reato principale, qual è appunto il contrabbando semplice, stabilisca la pena della multa e nulla disponga per i due anzidetti reati accessori, per i quali sono pertanto da comminarsi le pene

della reclusione previste dal codice penale (articoli 379 e 648).

Una importante norma limitativa della deroga è quella relativa alle misure massime delle pene da prevedere per le violazioni alle disposizioni che conterranno gli emanandi provvedimenti. I limiti stabiliti coincidono, in linea di massima, con quelli risultanti dalla legislazione vigente. Qualche ritocco è previsto soprattutto per le pene di carattere pecuniario, al fine di un necessario adeguamento alla gravità delle violazioni.

Altro principio innovativo da introdurre nelle emanande norme è quello in base al quale la definizione amministrativa delle violazioni punite con la sola multa così come è attualmente previsto per le infrazioni punite con la sola ammenda non superiore a lire 50.000 deve considerarsi un diritto del trasgressore e non una facoltà dell'Amministrazione, analogamente a quanto è stabilito dalla legge sul monopolio dei tabacchi.

Non si potrà poi trascurare di escludere, con i nuovi provvedimenti, l'applicazione delle vigenti norme del reato continuato (articolo 81 del Codice penale e articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) per i reati puniti con pena proporzionale ai diritti di confine, essendo inconcepibile una limitazione di pena per fatti per i quali la pena stessa è costantemente commisurata al tributo evaso o che si è tentato di evadere.

Punto 17. — La semplificazione delle formalità relative ai servizi doganali non potrà realizzarsi che disponendo di un agile apparato burocratico, provvisto internamente di una sufficiente autonomia funzionale e direttamente collegato con l'organo centrale, in modo che sia anche più agevole individuare i singoli obblighi e le conseguenti responsabilità. Infatti, il ritmo crescente dei traffici internazionali richiede quella rapidità di decisione, sempre invocata dai privati operatori, che non può conseguirsi senza la immediatezza di rapporti fra il centro e la periferia.

Punto 18. — Le molteplici intese fra gli Stati in materia economica hanno fatto sen-

tire sempre più l'esigenza di una stretta collaborazione anche in altri settori. Particolare attenzione è stata rivolta più recentemente, non soltanto in sede comunitaria, al problema della mutua assistenza per la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti applicabili al movimento delle merci attraverso le frontiere. Accordi e convenzioni in

tal senso sono stati progettati e conclusi e qualche Paese ha già ammesso il principio nella propria legislazione (vedi articolo 65, n. 4, del vigente codice doganale francese).

Pertanto, la nostra legislazione potrà adeguarsi a questa nuova esigenza, subordinando alla reciprocità la collaborazione coi singoli Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 2.

Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione nè prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) adeguare principi, istituti e procedure doganali alle esigenze dell'economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

2) determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria in relazione alla destinazione delle merci al consumo entro o fuori del territorio doganale e disciplinare compiutamente ed organicamente le fattispecie del rapporto doganale;

3) prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore senza colpa del proprietario o di chi, per suo conto, le deteneva, le trasportava o le aveva in deposito al momento della perdita o della distruzione non si considerino immesse in consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale;

4) prevedere il rilascio della patente di abilitazione all'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale a persone che, oltre a meritare la fiducia dell'Amministrazione, siano in possesso di requisiti culturali e di capacità professionali adeguati alle complesse esigenze delle attuali discipline doganali, emanando norme transitorie a favore degli spedizionieri accreditati presso le dogane in base alla vigente legislazione;

5) riformare le procedure di accertamento, accordando, compatibilmente con gli interessi dell'Amministrazione, una maggiore fiducia alle dichiarazioni degli operatori;

6) conferire più spiccato carattere amministrativo ai procedimenti per la risoluzione di controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci nonchè le tare e gli imballaggi, stabilendo che le decisioni in materia siano adottate, in prima istanza, dai capi di compartimento doganale e, in seconda istanza, dal Ministro delle finanze, previo parere, in entrambi i casi, di appositi collegi di esperti, e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi;

7) attribuire agli organi doganali, in relazione alla semplificazione delle procedure di accertamento, adeguati poteri di controllo, anche al di fuori degli spazi doganali;

8) trasferire in una o più norme degli emanandi provvedimenti le vigenti disposizioni regolamentari relative al controllo doganale sulle persone negli spazi doganali, apportando alle disposizioni stesse eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni, idonee a contemperare le esigenze della po-

testà tributaria dello Stato con le situazioni soggettive dei singoli;

9) stabilire che non si considerino importate, agli effetti dei diritti doganali diversi dai corrispettivi per servizi resi, le merci di origine estera che, successivamente alla importazione definitiva o temporanea, siano, entro un determinato limite di tempo e con l'osservanza di opportune formalità e cautele, rispediti all'estero ovvero distrutte sotto vigilanza doganale perchè riconosciute difettose o non conformi alle pattuizioni del contratto di acquisto;

10) accordare, con opportune cautele, l'esonero dai diritti doganali per l'importazione nel territorio doganale:

a) dei prodotti del suolo, della pastorizia e dell'allevamento ottenuti nei territori extradoganali, ancorchè lavorati o trasformati nei territori stessi;

b) degli organismi viventi nel mare territoriale, fuori della linea doganale;

c) del pesce pescato o catturato fuori del mare territoriale da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana, purchè sia destinato al diretto consumo alimentare allo stato naturale;

11) considerare prodotti del territorio doganale i prodotti del sottosuolo dei territori extradoganali e del sottofondo del mare territoriale posto fuori della linea doganale;

12) riordinare l'istituto delle importazioni ed esportazioni temporanee, in modo da renderne possibile il progressivo adeguamento alla dinamica della produzione e del commercio, prevedendo in particolare che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi doganali:

a) le merci estere importate temporaneamente possano riesportarsi, nei casi di necessità, ancorchè non abbiano subito le lavorazioni, le trasformazioni o gli impieghi prescritti;

b) in luogo della riesportazione dei prodotti ottenibili dalle merci estere importate temporaneamente, possano esportarsi prodotti nazionali equivalenti;

c) sui diritti doganali dovuti per la immissione in consumo, entro il territorio

doganale, delle merci importate temporaneamente o dei prodotti ad esse sostituiti a norma della precedente lettera *b*) o, fuori del territorio stesso, delle merci esportate temporaneamente, sia corrisposto dagli operatori un unico interesse moratorio, in misura non superiore al tre per cento semestrale, da computare dalla data, rispettivamente, della importazione temporanea o della esportazione temporanea;

13) dare un assetto organico alla disciplina delle provviste e delle dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali, anche mediante revisione dei criteri che informano le relative agevolazioni fiscali, tenuto conto delle attuali esigenze della navigazione e del turismo;

14) salvo quanto previsto dal punto 12), lettera *c*), stabilire, sia per il ritardato pagamento all'erario dei diritti doganali dovuti e sia per il rimborso agli operatori dei diritti stessi indebitamente corrisposti, un interesse moratorio sui relativi importi in misura non superiore al tre per cento semestrale, da computare dalla data in cui, rispettivamente, sia sorto il credito o sia stata presentata la domanda di rimborso;

15) adottare criteri di maggior larghezza nella determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestare per le operazioni doganali, prevedendo altresì la possibilità di concedere l'esonero dalle cauzioni stesse alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici e, con particolari cautele, a ditte di notoria solidità;

16) rivedere, con opportune modifiche, aggiornamenti ed innovazioni, anche in deroga alle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dei Codici penale e di procedura penale, la materia relativa alle sanzioni penali, all'accertamento, alla denuncia e alla definizione amministrativa delle violazioni, al fermo e all'arresto dei trasgressori, alla custodia delle cose sequestrate, alla confisca, agli atti di procedura, alla riscossione dei crediti relativi a procedimenti penali, nonchè alla erogazione di somme riscosse per sanzioni pecuniarie, per definizione amministrativa di violazioni e per proventi di confisca, tenendo presente che:

a) per i reati di ricettazione di cose provenienti da contrabbando e di favoreggiamento reale in contrabbando devono essere stabilite sanzioni della stessa specie di quelle previste per il contrabbando, adottando anche, per le circostanze aggravanti, per le misure di sicurezza e per la definizione amministrativa, concernenti tali reati, criteri analoghi a quelli seguiti per il contrabbando;

b) per i reati puniti con pena proporzionale ai diritti di confine, deve escludersi l'applicazione delle vigenti norme sul reato continuato;

c) il limite massimo della multa fissa o variabile non può essere superiore a lire cinque milioni e quello della multa commisurata ai diritti di confine non può essere superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

d) la pena della reclusione per il concorso di circostanze aggravanti oggettive speciali dei delitti non può essere superiore a cinque anni per ciascuna circostanza e quella per le circostanze aggravanti soggettive degli stessi reati non può essere superiore a due anni per ciascuna circostanza;

e) il limite massimo dell'ammenda fissa o variabile non può essere superiore a lire un milione e quello dell'ammenda commisurata ai diritti di confine non può essere superiore a dieci volte l'ammontare dei diritti stessi;

f) deve riconoscersi ai trasgressori il diritto alla definizione amministrativa delle violazioni, punite soltanto con la multa o con l'ammenda, entro un congruo termine dalla contestazione delle violazioni stesse e devono elevarsi opportunamente i limiti gradualmente previsti dalle vigenti disposizioni per l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dei capi degli uffici doganali;

g) l'accertamento e la denuncia delle violazioni, il fermo e l'arresto dei trasgressori, la custodia delle cose sequestrate, la confisca, la riscossione dei crediti relativi a procedimenti penali e gli atti di procedura devono essere disciplinati senza attenuare le garanzie previste al riguardo dalle vigenti norme doganali a favore dei singoli e con il rispetto, in ogni caso, dei limiti derivanti

dalle disposizioni e dai principi di carattere costituzionale;

h) l'erogazione di somme riscosse per sanzioni pecuniarie, per definizione amministrativa di violazioni e per proventi di confisca dev'essere regolata in base agli stessi criteri ai quali è ispirata la vigente legge doganale;

17) conferire, quanto più possibile, ai funzionari doganali, in rapporto alla loro posizione gerarchica, competenze ed attribuzioni, nonchè relative responsabilità, concernenti i servizi doganali, in modo da semplificare e snellire le procedure per la esecuzione dei servizi stessi e stabilire uniformità di criterio e di indirizzi anche nell'attività e nella disciplina del personale;

18) attribuire all'Amministrazione doganale la facoltà di fornire, a condizioni di reciprocità, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi ed a regolamenti applicabili all'entrata o all'uscita delle merci dal loro territorio e di permettere, alle stesse condizioni, che i funzionari doganali depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati negli stessi Paesi.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 saranno emanate, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo e delle poste e telecomunicazioni, udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni.